



COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di REGGIO EMILIA

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE –
REV. 00 DEL 31/10/2016**

**DOCUMENTO INTEGRATIVO
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI**

COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà 1

CASALGRANDE (RE)

PROGETTO DI:

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE

A cura di:

STUDIO ALFA Srl

Via Monti, 1 - Reggio Emilia

Riferimenti:

Convenzione disciplinare d'incarico professionale per la redazione del PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, emessa dal Comune di Casalgrande.

Hanno contribuito alla realizzazione del presente lavoro:

Gianluca Savigni - Responsabile - Tecnico competente in acustica ambientale

Germano Bonetti - Tecnico competente in acustica ambientale

1. PREMESSA

Il comune di Casalgrande ha disposto l'adozione del piano di classificazione acustica con Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 14/04/2015, nell'ambito della procedura di adozione del PSC/RUE.

A seguito delle osservazioni pervenute si è provveduto a redigere un rapporto contenente le controdeduzioni alle medesime e ad approntare la documentazione tecnica aggiornata in base alle osservazioni accolte.

2 OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

In relazione al Piano di Classificazione Acustica sono pervenute entro i termini fissati dalla legislazione vigente le seguenti osservazioni:

- 1) Parere AUSL riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande del 1/09/2015 - prot. N. 9112 (prot. N. AUSL 2015/0075918)
- 2) Parere ARPA riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande del 3/09/2015 - prot. N. 15141 (pratica Sinapoli n. 242)
- 3) Osservazione alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande presentata dall'azienda RUBIERA SPECIAL STEEL SpA in data 09/09/2015 - prot. N. 15659;
- 4) Nota della Provincia relativa alla verifica della presenza di conflitti acustici tra le classificazioni acustiche dei comuni contermini ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001 del 25/05/2016 prot. N. 12419.

Non sono pervenute altre osservazioni da parte di enti, associazioni, aziende e privati cittadini.

2.1 Risposte alle osservazioni contenute nel Parere AUSL

Sono state accolte tutte le indicazioni di modifica alle NTA e del Regolamento per le attività rumorose temporanee contenute nel parere AUSL.

Allegati alle NTA

Il richiamo agli allegati 2 e 3 delle NTA è un refuso di una precedente versione della classificazione acustica nella quale, invece di un organico adeguamento cartografico, venivano presentate le aree di trasformazione urbanistica attraverso l'ausilio di schede descrittive con relativo stralcio di PRG. Tale approccio è stato successivamente abbandonato, per motivi di chiarezza, a favore di una completa integrazione nella cartografia di tutte le previsioni di PSC. Il riferimento agli allegati 2 e 3 è stato pertanto eliminato.

Aggiornamento della ZAC

Nel paragrafo 5.1 delle NTA, all'elenco dei casi in cui debba prevedere l'aggiornamento della classificazione acustica, è stato aggiunto l'atto di adozione del POC.

Regolamento attività rumorose temporanee

Nell'art. 11 della Sezione 5 del regolamento "Particolari sporgenti sonore" è stato inserito il punto 5 "Utilizzo degli auto/motoveicoli" nel quale si richiamano le disposizioni di cui all'alt. Art. 155 "Limitazione dei rumori" del DLgs. 285 del 30/04/92 (Nuovo codice della strada):

2.2 Risposte alle osservazioni contenute nel Parere ARPA

Sono state recepite le indicazioni di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione in merito ai seguenti punti.

Autocertificazione ai sensi del DPR 227/11

E' stata inserita a piè di pagina la nota che specifica l'esclusiva applicabilità del DPR n. 227/11 alla categoria delle Piccole Medie Imprese.

È stato esplicitato che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rilasciate esclusivamente da parte di un tecnico competente in acustica.

Sono stati integralmente inseriti i capoversi a carattere chiarificatore volti ad assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

Valutazione previsionale del clima acustico

E' stato modificato il paragrafo 2.3 in modo da recepire le novità normative introdotte dalla Legge 106/2011 (autocertificazione del tecnico competente in acustica per i nuovi insediamenti residenziali in luogo della valutazione previsionale di impatto acustico). A tal proposito si precisa che non si è ritenuto necessario apportare modifiche al paragrafo 2.1 relativo ai Piani Urbanistici Attuativo poiché, in tema di clima acustico, conteneva un solo richiamo al paragrafo 2.3 già modificato secondo norma.

Allegati alle NTA

Si vede riposta al medesimo punto del parere AUSL.

Certificazione dei requisiti acustici passivi

Il paragrafo 4.4 relativo alla certificazione dei requisiti acustici passivi è stato stralciato dalla NTA ed inserito nel paragrafo 10.19 del RUE (anch'esso denominato "Requisiti acustici passivi degli edifici").

Sanzioni

Nel capitolo 5.4 delle NTA relativo al regime sanzionatorio si è provveduto ad indicare le cifre esatte in euro, senza operare alcun arrotondamento.

2.3 Risposta all'osservazione presentata da RUBIERA SPECIAL STEEL SpA

Si accoglie parzialmente l'osservazione di variazione della Classificazione Acustica presentata da RUBIERA SPECIAL STEEL SpA.

Al fine di attenuare il conflitto acustico oltre il confine aziendale ovest è stata eliminata la Classe I assegnata all'area naturale/ambientale "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.8.16 delle norme di PSC)", attribuendo in suo luogo la Classe III.

Tale vincolo, piuttosto che esprimere una finalità di tutela dall'inquinamento acustico, è volto a disciplinare le edificazioni nelle aree prospicienti il fiume: a queste zone era stata tuttavia attribuita la classe I sulla base dell'ipotesi, nata a livello provinciale, di istituire un parco fluviale sulle sponde del fiume Secchia in seguito alla cessazione

delle attività estrattive operanti in loco. Poiché non sono ad oggi emerse proposte concrete o bozze progettuali circa la realizzazione del parco, ed essendo le attività estrattive tuttora in piena attività, si ritiene ora prematura l'assegnazione di una classe acustica così vincolante.

Tale scelta non preclude la possibilità di recepire in futuro, con una specifica variante alla ZAC, le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Nell'eventualità di una sua futura realizzazione il perimetro del parco e la relativa classificazione acustica terranno comunque in debita considerazione le esigenze delle attività produttive insediate nella zona.

Circa il contatto tra aree di classe VI (aree esclusivamente industriale) e di classe III (area di tipo misto) si precisa che esso è ammesso dalla legislazione vigente, se determinato da preesistenti destinazioni d'uso: in tal caso occorre prevedere l'adozione di piano di risanamento acustico, ma solo qualora sia riscontrabile un effettivo superamento dei limiti (accertata esistenza di un conflitto acustico reale).

Nel caso specifico (come nella fattispecie) in cui la classe III sia assegnata ad adiacenti aree agricole, si determina un conflitto sulla carta che non ha però reali conseguente pratiche.


In tali condizioni è infatti prassi consolidata verificare il rispetto del limite di classe VI al confine dell'area produttiva e il contestuale rispetto del limite di classe III in corrispondenza del più vicino ricettore sensibile, identificabile come ambiente abitativo con relative pertinenze esterne (es. giardino, piscine ecc.), ignorando di fatto le porzioni di territorio agricolo interposte, coltivate o incolte, che non necessitano di alcuna tutela sotto il profilo acustico. Ai territori destinati alle attività agricole non sono infatti applicabili è la definizione di inquinamento acustico, né quella di limiti di immissione indicate dalla Legge 447/95:

- inquinamento acustico (art. 2, comma 1, lettera a)): *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"*;
- valori limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f)): *"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*, dove per ricettori si intendono comunemente spazi utilizzati da persone e comunità.


La definizione di ricettore (o recettore) sensibile, sebbene non esplicitamente espressa all'interno dei documenti legislativi e normativi, è a tutti gli effetti entrata a far parte del glossario dell'acustica ambientale. Per recettore sensibile si intende uno specifico

luogo (area particolarmente protetta quale un parco cittadino, un'area oggetto di continua e assidua frequentazione da parte di persone spesso inserita in un particolare contesto storico-culturale, ecc.) o una specifica struttura (scuola, ospedale, edificio residenziale, ecc.) presso i quali è individuabile una posizione significativa di misura per la verifica delle emissioni sonore delle sorgenti.

Estratto ZAC adottata



Estratto ZAC modificata come descritto



2.4 Risposta alla nota della Provincia relativa alla verifica della presenza di conflitti acustici tra le classificazioni acustiche dei comuni contermini

In merito ai conflitti acustici segnalati si informa che in data 6/07/2016, alla presenza dei rappresentanti delle varie amministrazioni comunali di Casalgrande, Castellarano e Scandiano (arch. Giuliano Barbieri, arch. Guido Tassoni, ing. Elisabetta Mattioli, dott. Germano Bonetti - studio Alfa RE), si è tenuto un incontro per valutare la coerenza tra le previsioni della pianificazione urbanistica vigente/adottata dei Comuni con la classificazione acustica degli "Ambiti di potenziale conflitto" evidenziati dalla Provincia.

Valutata la zonizzazione acustica comunale di Castellarano, Casalgrande e Scandiano, Si è condiviso di proporre ai Sindaci del Comune di Castellarano e di Scandiano modifiche alla propria classificazione acustica comunale vigente e di prossima approvazione (da parte del Comune di Castellarano) finalizzate a risolvere i conflitti da Voi rilevati con la classificazione acustica adottata dal Comune di Casalgrande (in fase di approvazione).

3 OSSERVAZIONI AL PSC CON RICADUTE SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Osservazione n. 17 al PSC – Rubiera Special Steel SpA – richiesta di ampliamento dell'area di espansione produttiva PA2

Nell'ultima revisione del PSC è stata eliminata l'area di espansione produttiva PA2 pertanto l'osservazione di fatto decade (in riferimento alla riserva della Provincia di cui al Decreto N. 50/2016).

4 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DELLA ZAC

In conclusione si ricorda che, entro un anno dall'approvazione della Classificazione Acustica, il Consiglio comunale dovrà predisporre ed approvare il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. Art. 5 della L.R. 15/2001.

Nello specifico, dopo una preliminare indagine strumentale finalizzata a caratterizzare i reali livelli sonori presenti sul territorio, i Comuni dovranno adottare il Piano di risanamento in relazione alle aree per le quali si è riscontrato il superamento dei limiti di rumore fissati dalla Classificazione Acustica.

5 ALLEGATI

Allegato 1 - Parere AUSL riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande del 1/09/2015 – prot. N. 9112 (prot. N. AUSL 2015/0075918)

Allegato 2 - Parere ARPA riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande del 03/09/2015 (pratica Sinapoli n. 242)

Allegato 3 - Osservazione alla classificazione acustica del territorio comunale di Casalgrande presentata dall'azienda RUBIERA SPECIAL STEEL SpA in data 09/09/2015 – prot. N. 15659

Allegato 4 - Nota della Provincia relativa alla verifica della presenza di conflitti acustici tra le classificazioni acustiche dei comuni contermini ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001 del 25/05/2016 prot. N. 12419.

Reggio Emilia, lì 31 Ottobre 2016

I tecnici:

Responsabile – Tecnico competente in acustica ambientale
Geom. Gianluca Savigni



Tecnico competente in acustica ambientale
Dott. Germano Bonetti